

R.G. 236/2025 P.U.CCI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CRISI DELL'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati

Dott. Giacomo Lucente	Presidente
Dott.ssa Giulia Simoni	Giudice
Dott.ssa Cecilia Ciolfi	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 236/2025 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società [REDACTED]

Con ricorso depositato in cancelleria il 31.12.2025 la società [REDACTED] ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa in epigrafe, allegando un credito di complessivi € 112.328,87 in virtù di precetto su decreto ingiuntivo n. 1637/2013 emesso dal Tribunale di Lucca.

All'udienza del 3.2.2026 è comparso il difensore del creditore istante, mentre nessuno è comparso per l'impresa debitrice; all'esito, il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione.

Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società [REDACTED]

E' accertata, in primo luogo, la natura commerciale dell'impresa, avente quale oggetto *"l'attività di costruzione di immobili di qualsiasi tipo e genere sia pubblica che privata, l'acquisto, la*



vendita, la permuta di immobili sia propri che di terzi nonché la ristrutturazione degli stessi” (v. visura storica in atti).

Quanto al requisito di cui all’art. 49, ult. comma, CCI, la soglia debitoria prevista nella disposizione di cui al citato articolo è ampiamente superata già sulla base del credito vantato dalla società istante, al quale deve aggiungersi un debito verso l’Erario di € 674.187,13.

Con riferimento ai presupposti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l’impresa debitrice non si è costituita, nonostante regolare notifica effettuata a mezzo PEC a cura della cancelleria, e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati, anche alla luce del consistente debito erariale, già di per sé superiore a € 500.000,00.

Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d’insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l’incapacità dell’imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall’accertamento delle cause e dell’imputabilità delle stesse all’imprenditore (Cass. SS.UU., sent. n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).

Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. sent. nn. 24660/2020, 13644/13, 15442/2011 e 21834/2009).

Nel caso di specie, la circostanza che l’attivo non sia sufficiente a coprire il passivo maturato si desume dai seguenti elementi: 1) il consistente debito erariale, da aggiungere al debito maturato nei confronti della società istante; 2) l’esito negativo del tentativo di pignoramento immobiliare (doc.3 prodotto in allegato al ricorso); 3) il mancato adempimento anche dell’accordo transattivo stipulato in data 27.1.2025 tra la società istante e [REDACTED] [REDACTED] (doc. 5 allegato al ricorso). D’altra parte, la società non si è costituita e, quindi,



non ha fornito elementi dai quali possa desumersi che il patrimonio riesca a soddisfare integralmente i creditori sociali.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.

Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

nomina

la dott.ssa Cecilia Ciolfi giudice delegato per la procedura;

nomina

il dott. Tommaso Sambo curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina



al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce

il giorno **12 maggio 2026 ore 9.10** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone



la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese,
ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Lucca, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2026.

IL RELATORE ED ESTENSORE

Cecilia Ciolfi

IL PRESIDENTE

Giacomo Lucente

